

REGOLAMENTO PER L` APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L` OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
CAPITOLO PRIMO
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

ART. 1

GENERALITÀ

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli articoli da 38 a 57 del D.L. 507/1993, modificato con D. Leg.vo 566/1993, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente regolamento saranno depositate presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE

Agli effetti della applicazione della tassa il Comune di Santa Maria Nuova è assegnato, ai sensi dell` art.43 del D. Leg.vo 507/1993, alla classe 5[^].

ART. 3

OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa; sono tuttavia escluse dall'imposizione le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico medesimo realizzate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale o provinciale.

ART. 4

IMPOSIZIONI A DIVERSO TITOLO

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D. Leg.vo 507/1993, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

ART. 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 6

FATTI SPECIE E LORO DISTINZIONE

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore a 365 giorni; anche in

considerazione del loro carattere stabile, debbono essere oggetto di specifico atto di concessione, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
Sono temporanee le altre.

ART. 7

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati nelle seguenti due categorie:

1 ^ - aree rientranti nel perimetro del "centro abitato", come delimitato ai sensi e per gli effetti delle norme del Codice della strada;

2 ^ - aree esterne al suddetto perimetro.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata dal funzionario responsabile secondo

L'articolato indicato nel tariffario allegato.

ART. 8

DOMANDA DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Comune, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare, l'uso e la durata dell'occupazione, e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario.

Per la proroga o il rinnovo dell'occupazione dovrà essere presentata, almeno dieci giorni prima della scadenza, apposita domanda su carta bollata, motivando la necessità sopravvenuta.

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria; in tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta, anche con telegramma, dell'occupazione al Comune; sarà accertato se esistevano le condizioni d'urgenza e, in mancanza, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Qualora atti generali della Amministrazione comunale prevedano la possibilità di occupazione temporanee di determinati spazi ed aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sussiste la necessità di domanda scritta di concessione o autorizzazione; tale domanda scritta non è necessaria anche nel caso che l'occupazione non si protragga per più di ventiquattro ore continuative.

ART. 9

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda di concessione o di autorizzazione è sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli Uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, sanità e sicurezza pubblica ed anche del decoro e dell'estetica, salva

l'osservanza delle specifiche disposizioni del codice della strada approvato con D. L. n. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D. P.R. n. 495/1992.

Per quanto indicato al precedente comma, il provvedimento concessorio o autorizzatorio potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature - tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e prescrivere ogni misura e cautela ritenuta opportuna.

ART. 10

DEPOSITO CAUZIONALE

Nel caso di utilizzazioni che interessino con scavi o lavori di altro genere la superficie da occupare (e che comportino quindi la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione), o dai quali possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, il funzionario responsabile potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in danaro infruttifero, o la prestazione di altra garanzia reale, per un valore adeguato all'entità del danno temuto, secondo il valore determinato dalla Giunta comunale.

ART. 11

CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE

La concessione o autorizzazione è rilasciata dal funzionario responsabile che verrà designato dal Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D. Leg.vo 507/1993. Vi sono indicati, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare ed all'iter istruttorio della pratica (pareri acquisiti, provvedimenti o delibere propedeutiche emesse dagli Organi del Comune ecc.):

- decorrenza e durata,
- misure ed ubicazione dello spazio assegnato,
- condizioni poste per il rilascio, la decadenza o la revoca del provvedimento, tra le quali, comunque, il rispetto pieno ed incondizionato del regolamento sulla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche,
- esonero della Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali diritti di terzi o per danni arrecati agli stessi e riserva di recupero da parte della stessa Amministrazione comunale di tutte le spese antecedenti e susseguenti, comunque connesse alla concessione o autorizzazione,
- obbligo del titolare di segnalare adeguatamente la occupazione in corso in modo da evitare ogni pericolo a persone e cose, apponendo, se necessario, la segnaletica prevista dal Codice della strada, e di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo occupato,
- obbligo del titolare di munirsi di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. che lo abilitino all'esercizio dell'attività per la quale ha chiesto l'occupazione, (ammesso che tali provvedimenti non debbano essere già in possesso del titolare),
- divieto di cessione della concessione o autorizzazione a terzi a qualsiasi titolo,
- obbligo del titolare di ripristinare a proprie cura e spese lo stato del suolo occupato,
- esclusione di ogni proroga tacita della concessione o autorizzazione.

ART. 12

REVOCA E MODIFICA DELLE CONCESSIONI O DELLA AUTORIZZAZIONI

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili; fanno eccezione le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo, che non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda in carta semplice, della quota di tassa pagata in anticipo e riferentesi al periodo durante il quale non è stata più concessa l'occupazione; sono comunque esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità .

E` insito nella facoltà di revoca il diritto della Amministrazione comunale di imporre durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, senza obbligo di indennizzo, lo spostamento e/o la rimozione di impianti e strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento che l'Amministrazione comunale ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposito provvedimento del funzionario responsabile; tuttavia la revoca potrà essere formulata anche con ordinanza del Sindaco; in entrambi i casi sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

ART. 13

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- reiterate o gravi violazioni da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nella concessione o autorizzazione, o delle norme di legge o di regolamenti vigenti in materia di occupazione di suoli, o l'uso improprio del diritto di occupazione, o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nel termine eventualmente indicato nell'atto di concessione o di autorizzazione;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 14

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo, il titolare dell'atto deve presentare al Comune formale denuncia, formulata su apposito modello predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione, tali da determinare un maggiore ammontare del tributo; in mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, utilizzando il modulo di conto corrente postale di cui al precedente comma, entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine dell'occupazione previsto nell'atto; nei casi ammessi dal precedente articolo 8, ultimo comma, lo stesso funzionario responsabile della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, o altro dipendente del Comune chiamato a collaborare anche occasionalmente per il servizio in parola con tale funzionario, procederà all'accertamento ed alla riscossione della tassa rilasciandone ricevuta.

I versamenti della tassa vanno effettuati con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, o per eccesso se superiore.

ART. 15

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

Il funzionario responsabile di cui all'art.11, 1^a comma, esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate, e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente; esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge giusta quanto disposto dall'art.51 del D. L. 507/1993. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del D. P.R. 43/1988, in tema di riscossione dei tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art.2752 del codice civile.

ART. 16

RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza in carta libera, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune decide sull'istanza di rimborso entro novanta giorni dalla data di

presentazione della medesima accreditando le somme nello stesso termine, maggiorate degli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 17

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - RIMESSA IN PRISTINO DELL` AREA SVINCOLO CAUZIONE

Il titolare della concessione o autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguono lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime e l'area interessata con spese al loro totale carico o con rimborso al Comune; lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

ART. 18

OCCUPAZIONI DI FATTO

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni, penali o civili, secondo le norme vigenti; è sempre e comunque dovuto il pagamento della tassa relativa.

ART. 19

ESENZIONI

Per le esenzioni dalla tassa di singole fattispecie, si richiama l'elencazione contenuta nell' art.49 del D. L. 507/1993.

Le occupazioni occorrenti all'esecuzione di opere pubbliche appaltate dalla Amministrazione comunale sono esenti dalla tassa se contenute, per la durata, nei tempi imposti dal contratto e da eventuali atti aggiuntivi e, per gli ingombri, agli spazi assegnati dall'Ufficio tecnico comunale.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI E DEI PASSI CARRAI

ART. 20

DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE PER LE VARIE OCCUPAZIONI

La tassa per le occupazioni permanenti è dovuta per anni solari (periodo 1 gennaio/31 dicembre); ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non frazionabile anche se l'occupazione abbia inizio o termine nel corso dell'anno e/o non si realizzi in via continuativa; va commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure del relativo tariffario, come determinato nel presente regolamento.

La tassa per le occupazioni temporanee, invece, commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa come determinata nel presente regolamento.

ART. 21

CRITERI DI TASSAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

La tassa per le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradali quali definite dall' art.46 del D. L. 507/1993 è determinata, in forza del successivo articolo 47, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.

ART. 22

TASSA ANNUALE PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale, in relazione alla località interessata, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Per l'occupazione del suolo o soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

ART. 23

NOZIONE DI PASSO CARRABILE

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, consistente in apposito intervallo lasciato nel marciapiede o modifiche del piano stradale o del marciapiede stesso, atti a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi di proprietà privata.

Per la commisurazione della tassa alla superficie occupata, si considera la larghezza del passo rilevata sul confine tra la proprietà privata, comunque delimitata, e l'area pubblica o l'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e la profondità dell'intervallo creato sul marciapiede o della modifica del piano stradale o del marciapiede stesso.

Il passo carraio può essere realizzato dalla Amministrazione comunale o dal privato; qualora la realizzazione sia assunta dal privato, nell'atto di autorizzazione o di concessione dovranno essere definite le modalità costruttive.

Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile quando un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico; è fatto salvo il rilascio, da parte del Comune e su richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Non si costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dalla Amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altri contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

ART. 24

COSTRUZIONE E SOPPRESSIONE DEL PASSO CARRABILE

Ove il passo carrabile sia costruito direttamente dal Comune, la tassa per l'occupazione relativa è sempre dovuta, anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salve, ovviamente, le riduzioni previste dall' art.44, comma 9, del D. L. 507/1993.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, gli interessati possono richiedere al Comune stesso la concessione del ripristino, a loro spese, dell'assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione.

Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, darà risposta, motivandola in caso di rigetto.

Nel caso di accoglimento della domanda di abolizione del passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei modi seguenti:

1) se il contribuente assolve la tassa per anno solare, lo stesso sarà escluso dal ruolo a

partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

2) se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all'art.44, comma 11, del D. L. 507/1993, non è dovuto alcun rimborso allo stesso.

ART. 25

MODIFICHE DEI SITI E DEI PASSI CARRABILI CONSEGUENZE TRIBUTARIE

La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del Comune è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità , al decoro e all'estetica dei luoghi.

Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali, il Comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti esecutivi, di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili o anche abolirli.

Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

1) nel caso di corresponsione della tassa per anno solare:

a) si provvederà alla cancellazione dal ruolo dall'anno successivo alla abolizione del passo carrabile,

b) si provvederà alla iscrizione a ruolo dall'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;

2) nel caso di contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 44, comma 11, del D. Leg.vo 507/1993, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:

a) si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte, a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

b) si provvederà al rimborso delle differenze di tassa, dall'anno successivo nel caso che il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;

c) saranno iscritti a ruolo per la maggior tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'art. 44, comma 11, più volte citato, limitatamente, però , agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

CAPITOLO TERZO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

TARIFFE

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 42, 6[^] comma del D. Leg.vo 507/1993 entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1[^] gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

In mancanza di tale atto deliberativo, saranno applicate le tariffe già in vigore.

ART. 27

SUPERFICI TASSABILI - CRITERI PER GLI ARROTONDAMENTI

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro lineare con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee di cui all'art. 6 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente articolo 7 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti,

sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 sino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato non sono assoggettate alla tassazione.

ART. 28

CONTROVERSIE IN TEMA DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Contro gli accertamenti intesi alla applicazione della tassa permanente di spazi ed aree pubbliche, o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Leg.vo 546/1992 in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

ART. 29

SANZIONI TRIBUTARIE

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all' art.53 del D. Leg. 507/1993, e cioè :

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento;
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 30

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Altre infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute negli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale n.383/1934 e con l'osservanza delle norme contenute nella legge n. 689/1981.

Per tali violazioni al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

La determinazione del valore della sanzione pecuniaria è demandata ad apposita ordinanza del Sindaco e l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio.

La pena pecuniaria è irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta; dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

TARIFFARIO PER LA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO

(art.44 D. L. 507/93 e art.20 del regolamento)

1 ^ categoria - L. 34.000/mq./anno

2 ^ categoria - L. 22.100/mq./anno

2) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE AI TRASPORTI PUBBLICI

(art.44, comma 12[^], D. Leg.vo 507/93)

1[^] categoria - L. 34.000/mq./anno

2[^] categoria - L. 22.100/mq./anno

3) OCCUPAZIONI DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO

(art.44, comma 1[^] lett. c, D. Leg.vo 507/93)

1[^] categoria - L. 22.670/mq./anno

2[^] categoria - L. 14.735/mq./anno

4) TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO

(art.44, comma 2[^], D. Leg.vo 507/93)

1[^] categoria - L. 10.200/mq./anno

2[^] categoria - L. 6.630/mq./anno

5) PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE

(art.44, comma 3[^], D. Leg.vo 507/93 e artt. 23 e seguenti del regolamento)

1[^] categoria - L. 17.000/mq./anno

2[^] categoria - L. 11.050/mq./anno

Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Per gli accessi semplici (art.44, comma 7[^], D. Leg.vo 507/93) per i quali i proprietari abbiano ottenuto il cartello segnaletico di divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi (ai sensi del successivo comma 8[^]) la tassa va determinata secondo tariffa di cui al precedente punto 1) ridotta al 55 per cento.

Per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o non utilizzati (art.44, comma 9[^], D. Leg.vo 507/93), si applica la tariffa di cui al precedente punto 1) ridotta al 55 per cento.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art.44, comma 10, D. Leg.vo 507/93), si applica la tariffa di cui al precedente punto 1) ridotta al 65 per cento.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

(art.45, comma 2[^], D. Leg.vo 507/93 e art. 20 del regolamento)

1[^] categoria - L. 2.000/mq./giorno

2[^] categoria - L. 1.300/mq./giorno

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tassa è ridotta del 35 per cento (art.45, 1[^] comma, D. Leg.vo 507/93).

Per occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe di questo punto sono ridotte del 80 per cento (art.45, 5[^] comma, D. Leg.vo 507/93).

Per occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo effettuate con condutture, cavi, impianti delle reti di erogazioni di pubblici servizi le tariffe di questo punto sono ridotte del 50 per cento (art.45, 5[^] comma, D. Leg.vo 507/93).

Per occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti le tariffe di questo punto sono aumentate del 25 per cento (art.45, 4[^] comma D. Leg.vo 507/93).

2) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

(art.45, comma 2[^] lett. c, D. Leg.vo 507/93 e art. 20 del regolamento)

1 ^ categoria - L. 1.335/mq./giorno

2 ^ categoria - L. 870/mq./giorno

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa di cui al punto 1) è ridotta al 30 per cento; ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI

(art.45, comma 5 ^, D. Leg.vo 507/93)

tassa/mq./giorno per occupazione di:

spazi

suolo soprastanti o

sottostanti

1 ^ categoria - L. 1.000 L. 670

2 ^ categoria - L. 650 L. 435

4) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA PER INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(art.45, comma 5 ^, 2 ^ parte, D. Leg.vo 507/93)

tassa/mq./giorno per occupazione di:

spazi

suolo soprastanti o

sottostanti

1 ^ categoria - L. 400 L. 270

2 ^ categoria - L. 260 L. 175

5) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO REALIZZATA PER I FINI DI CUI ALL` ART. 46 DEL D.LEG.VO 507/93

(art.45, comma 5 ^, 2 ^ parte, D. Leg.vo 507/93)

tassa/mq./giorno per occupazione di:

spazi

suolo soprastanti o

sottostanti

1 ^ categoria - L. 1.000 L. 670

2 ^ categoria - L. 650 L. 435

6) OCCUPAZIONE DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO

(art.45, 6 ^ comma, D. Leg.vo 507/93)

1 ^ categoria - L. 2.000/mq./giorno

2 ^ categoria - L. 1.300/mq./giorno

7) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO REALIZZATA PER L` ESERCIZIO DI ATTIVITA` EDILIZIA

(art.45, comma 6-bis, D. Leg.vo 507/93)

tassa/mq./giorno per occupazione di:

spazi

suolo soprastanti o

sottostanti

1 ^ categoria - L. 1.500 L. 1.005

2 ^ categoria - L. 975 L. 655

8) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO REALIZZATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE

(art.45, comma 7 ^, D. Leg.vo 507/93)

tassa/mq./giorno per occupazione di:

spazi

suolo soprastanti o

sottostanti

1 ^ categoria - L. 400 L. 270

2 ^ categoria - L. 260 L. 175

9) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHIANO CON CARATTERE RICORRENTE

(art.45, comma 8 ^, D. Leg.vo 507/93)

tassa/mq./giorno per occupazione di:

spazi

suolo soprastanti o

sottostanti

1 ^ categoria - L. 1.000 L. 670

2 ^ categoria - L. 650 L. 435

Per l'applicazione di questa tariffa agevolata occorre la sottoscrizione di apposita convenzione approvata dalla Giunta comunale.

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE PER TRASPORTO DI ACQUA ED ALTRI LIQUIDI, GAS, ENERGIA E SIMILI PER QUALSIASI ALTRA EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

(artt. 46 e 47, commi 1 ^ e 2 ^, D. Leg.vo 507/93)

tassa annua/Km.lineare o frazione

1 ^ categoria - L. 250.000

2 ^ categoria - L. 162.500

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000 per le zone di 1 ^ categoria e di lire 32.500 per le zone di 2 ^ categoria, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime (art.47, comma 2-bis, D. Leg.vo 507/93).

OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

(art.47, 3 ^ comma, D. Leg.vo 507/93)

- tassa annua per occupazione fino a cinque Km. - L. 100.000

- tassa annua per occupazione eccedente 5 Km. - L. 30.000 per Km. o frazione

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUITTE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

(art.47, 5 ^ comma, D. Leg.vo 507/93)

tassa complessiva per occupazione fino ad 1 Km. lineare e per un periodo non superiore a 30 giorni - L. 10.000

Sono applicate le seguenti maggiorazioni sulla tariffa base:

- 50 per cento per le occupazioni superiori al Km. lineare

- 30 per cento per le occupazioni di durata superiore a gg. 30 e fino a 90 gg.

- 50 per cento per le occupazioni di durata superiore a gg. 90 e fino a 180 gg.

- 100 per cento per le occupazioni di durata maggiore

OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO COMUNALE PER L` IMPIANTO E L` ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DEI RELATIVI SERBATOI

(art.48 D. Leg.vo 507/93)

- a) centro abitato L. 60.000/anno
- b) zona limitrofa L. 50.000/anno
- c) sobborghi e zone periferiche L. 30.000/anno
- d) frazioni L. 10.000/anno

La tassa è applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a litri 3.000. Se il serbatoio è di maggiore capacità , la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E` ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità .

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità , raccordati tra loro, la suindicata misura della tassa viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa unica annuale è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per l'eventuale chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla suindicata tassa, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOPRASSUOLO COMUNALE PER L` IMPIANTO E L` ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

(art.48, 7^ comma. D. Leg.vo 507/93)

- a) centro abitato L. 20.000/anno
- b) zona limitrofa L. 15.000/anno
- c) frazioni, sobborghi e zone periferiche L. 10.000/anno.-